



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
LIPARI

Via delle Capitanerie di Porto, s.n.c. – 98055 Lipari (ME) – Tel. +39 0909880819
uclipari@mit.gov.it - cp-lipari@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

ESTENSIONE DEI LIMITI TEMPORALI DELLA NAVIGAZIONE IN “ACQUE TRANQUILLE”

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Lipari:

- VISTO:** l'art. 2.a del D.L.C.P.S. n. 340 in data 22 Gennaio 1946 e ratificato con legge n. 561 del 17 aprile 1956;
- VISTO:** la legge 616 del 05 Giugno 1962 “*Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare*”;
- VISTO:** l'art. 21.3 del D.P.R n. 435 in data 8 novembre 1991 “*Approvazione del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione della Vita Umana in Mare*”;
- VISTA:** la circolare: titolo – “Polizia della Navigazione” – Serie III – n. 92 in data 08 luglio 1993 con la quale l'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo – ha stabilito i criteri per la determinazione delle cosiddette “acque tranquille” ai fini del trasporto passeggeri – “zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi: periodo estivo (1 maggio – 30 settembre); ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo; vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi – art. 255 Reg. Sic.); mare 2 – poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri – art. 255 Reg. Sic.)”;
- VISTA:** la lettera circolare prot. n. 3102440 in data 13 luglio 1995 con cui l'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo ha ritenuto di affidare al Comandante del Porto la possibilità di rilasciare eventuali deroghe ai limiti operativi indicati nella predetta circolare, sulla base dei principi generali riportati nella circolare stessa;
- VISTO:** il Dp. Prot. n. 86/16976/Uff. II – Sez. I in data 17 novembre 2006 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – VI Reparto – ha disposto che le eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti operativi delle “navigazione in acque tranquille” fissati dalla circolare più volte citata, dovendo possedere il requisito della “generalità”, siano definite con apposita ordinanza del Capo del Circondario Marittimo, eventualmente avvalendosi del parere dei Comandanti dei porti del Circondario;

CONSIDERATO: che il titolare della Delegazione di Spiaggia dipendente, Comandante del porto dell'isola di Salina, ha formalmente espresso parere favorevole sull'estensione temporale del periodo prescritto per la navigazione in "acque tranquille" ai fini del trasporto passeggeri nell'ambito delle proprie zone di competenza, con la nota prot. n. 22552 di Circomare Lipari in data 11/10/2022;

TENUTO CONTO: della particolare morfologia del litorale compreso nell'ambito della giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari;

CONSIDERATA: l'analisi dei dati meteo-marine e climatiche, tra i mesi presi in considerazione a cavallo dei periodi descritti per la "navigazione in acque tranquille" dell'ultimo triennio;

RITENUTO: che alla luce delle valutazioni esperite, risultano esserci condizioni per poter consentire l'estensione stagionale del periodo "acque tranquille" ai mesi di Aprile e Ottobre;

VISTI: gli artt. 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima

ORDINA

Articolo 1

Estensione dei limiti temporali della "Navigazione in acque tranquille"

Nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Lipari, i limiti temporali prescritti per la "navigazione in acque tranquille", ai fini del trasporto passeggeri, sono **anticipati dal 1° Aprile e posticipati al 31 Ottobre.**

Articolo 2

Ulteriori limiti operativi per la "Navigazione in acque tranquille"

Rimangono invariati gli ulteriori limiti operativi prescritti nella Circolare titolo: "Polizia della Navigazione" – Serie III – n. 92 in data 08 luglio 1993 in premessa richiamata, ovvero :

- Visibilità buona ;
- Entro 1 miglio dalla costa nei limiti del Circondario marittimo di Lipari;
- Vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi);
- Mare poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri).

I limiti operativi indicati nella presente ordinanza valgono esclusivamente per le aree di mare ricadenti nel Circondario Marittimo di Lipari.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

I limiti operativi indicati nella presente ordinanza valgono esclusivamente per le aree di mare ricadenti nel Circondario Marittimo di Lipari.

Qualora l'unità viene trasferita nelle acque di giurisdizione di un altro Ufficio Circondariale Marittimo valgono le disposizioni previste dalla circolare: titolo – "Polizia della Navigazione" – Serie III – n. 92 in data 08 luglio 1993 citata nei visti ovvero da specifica ordinanza emessa dalla locale Autorità Marittima.

Articolo 5
Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza di sicurezza della navigazione saranno puniti, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Cod. Nav. salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, e saranno direttamente responsabili per danni a persone e/o cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli operatori di settore e l'inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/lipari .

Lipari, 17 gennaio 2023

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Mario DE BELLIS